

**COMUNE DI DOLO**  
**(Provincia di Venezia)**

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC  
N. 21 DEL 19 MAG. 2014  
IL PRESENTE SI COMPONE  
DI N. 43 FOGLI.



*[Handwritten signature]*  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dotessa Maria Cristina Cavallari)

Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n. 21 del 19 MAG. 2014

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

<b>CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI IUC .....</b>	<b>4</b>
ART. 1.1 - Oggetto del Regolamento .....	4
ART. 2.1 – Soggetto attivo .....	4
ART. 3.1 - Funzionario responsabile .....	4
ART. 4.1 - Dichiarazione.....	4
ART. 5.1 - Riscossione .....	5
ART. 6.1 – Verifiche ed accertamenti .....	5
ART. 7.1 – Sanzioni .....	7
ART. 8.1 – Riscossione coattiva.....	7
ART. 9.1 – Accertamento con adesione .....	7
ART. 10.1 – Rimborsi / compensazioni.....	8
ART. 11.1 - Calcolo degli interessi .....	8
ART. 12.1 – Trattamento dei dati personali.....	8
ART. 13.1 - Abrogazioni e norme di rinvio.....	8
ART. 14.1 - Entrata in vigore .....	9
<b>CAPITOLO 2 - IMU .....</b>	<b>10</b>
ART. 1.2 - Oggetto .....	10
ART. 2.2 - Aliquote e detrazioni d'imposta .....	10
ART. 3.2 – Presupposto d'imposta .....	10
ART. 4.2 – Esenzioni.....	10
ART. 5.2 - Aree fabbricabili .....	11
ART. 6.2 - Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili .....	13
ART. 7.2 - Agevolazioni.....	14
ART. 8.2 - Modalità di versamento .....	14
ART. 9.2 – importi minimi .....	15
ART. 10.2 – Accertamento con adesione .....	15
<b>CAPITOLO 3 - TASI.....</b>	<b>16</b>
ART. 1.3 - Oggetto .....	16
ART. 2.3 - Presupposto del tributo .....	16
ART. 3.3 - Soggetti passivi.....	16
ART. 4.3 - Base imponibile .....	17
ART. 5.3 - Aliquote e detrazioni .....	17
ART. 6.3 -Servizi indivisibili.....	17
ART. 7.3 - Riduzioni e esenzioni.....	17
ART. 8.3 - Modalità di versamento .....	18
ART. 9.3 - Importi minimi.....	18
<b>CAPITOLO 4 - TARI .....</b>	<b>19</b>
ART. 1.4 Oggetto del Regolamento.....	19
ART. 2.4 Gestione e classificazione dei rifiuti .....	19

ART. 3.4 Rifiuti assimilati agli urbani.....	21
ART. 4.4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti .....	22
ART. 5.4 Soggetto attivo .....	23
ART. 6.4 Presupposto per l'applicazione della tassa .....	23
ART. 7.4 Soggetti passivi .....	24
ART. 8.4 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti .....	24
ART. 9.4 Esclusione dall'obbligo di conferimento .....	25
ART. 10.4 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio .....	26
ART. 11.4 Determinazione della base imponibile .....	27
ART. 12.4 Costo di gestione.....	27
ART. 13.4 Determinazione della tariffa.....	28
ART. 14.4 Articolazione della tariffa .....	28
ART. 15.4 Periodi di applicazione della tassa .....	29
ART. 16.4 Tariffa per le utenze domestiche .....	29
ART. 17.4 Occupanti le utenze domestiche.....	30
ART. 18.4 Tariffa per le utenze non domestiche .....	31
ART. 19.4 Classificazione delle utenze non domestiche .....	31
ART. 20.4 Scuole statali .....	32
ART. 21.4 Tassa giornaliera .....	32
ART. 22.4 Tributo provinciale.....	33
ART. 23.4 Riduzioni per le utenze domestiche .....	33
ART. 24.4 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive .....	34
ART. 25.4 Riduzioni per il recupero .....	34
ART. 26.4 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio .....	35
ART. 27.4 Cumulo di riduzioni e agevolazioni. ....	35
ART. 28.4 Obbligo di dichiarazione.....	35
ART. 29.4 Contenuto e presentazione della dichiarazione .....	36
ART. 30.4 Riscossione .....	39
ART. 31.4 - Importi minimi.....	39
ART. 32.4 Disposizioni transitorie .....	40
<b>ALLEGATO A – SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI.....</b>	<b>41</b>
<b>ALLEGATO B – CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.....</b>	<b>44</b>

## **CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI IUC**

### ***ART. 1.1 - Oggetto del Regolamento***

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L 27/12/2013, n 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) e successive modificazioni. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### ***ART. 2.1 – Soggetto attivo***

E' soggetto attivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il Comune di Dolo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

### ***ART. 3.1 - Funzionario responsabile***

A norma dell'art. 1, comma 692, della L 27/12/2013, n 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale

### ***ART. 4.1 - Dichiarazione***

I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC tempestivamente dal verificarsi dell'evento e comunque entro il termine ultimo del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla IUC, secondo le modalità previste dalla legge.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i termini di cui al comma 1. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la

toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al DL 6/12/2011, n 201 convertito in L 22/12/2011, n 214.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Ai fini della dichiarazione IMU, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

### ***ART. 5.1 - Riscossione***

La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto dell'imposta.

### ***ART. 6.1 – Verifiche ed accertamenti***

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione della IUC. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- 1) degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 27/12/2006, n 296, ove nominati;
- 2) del proprio personale dipendente;
- 3) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 23/03/1998, n 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 27/12/2013, n 147.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 27/12/2006, n 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della IUC. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì

emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

### **ART. 7.1 – Sanzioni**

In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51,00 (cinquantuno) euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51,00 (cinquantuno) euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6.1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 (cento) a euro 500,00 (cinquecento).

Le sanzioni di cui al comma 2 e al comma 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

### **ART. 8.1 – Riscossione coattiva**

In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 6.1, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva in base alla normativa vigente mediante ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modificazioni oppure attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 e successive modificazioni.

La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 27/12/2006, n. 296.

### **ART. 9.1 – Accertamento con adesione**

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla IUC l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale disciplinante le entrate, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs., 19/06/1997, n. 218.

Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale disciplinante le entrate, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 19/6/1997, n. 218 con particolare riferimento all'istituto della conciliazione giudiziale.

### ***ART. 10.1 – Rimborsi / compensazioni***

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L 27/12/2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo, 11.1, relativo al calcolo degli interessi.

Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L 27/12/2006, n. 296, su specifica richiesta del contribuente o anche d'ufficio, le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso possono essere compensate in tutto o in parte con debiti, sia a titolo di imposta che di sanzioni ed interessi, o con successivi pagamenti concernenti il medesimo tributo. Il Funzionario Responsabile, sulla base di un'opportuna istruttoria ed in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione; le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi. Non sono eseguiti rimborsi/compensazioni per importi complessivi inferiori a € 12,00 (dodici) per anno solare.

### ***ART. 11.1 - Calcolo degli interessi***

La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L 27/12/2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

### ***ART. 12.1 – Trattamento dei dati personali***

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n 196.

### ***ART. 13.1 - Abrogazioni e norme di rinvio***

Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 26/06/2012.

Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della L 27/12/2013, n. 147 è soppressa l'applicazione della TARES.



Rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento di IMU e TARES relativamente alle annualità pregresse.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 9 giugno 2011.

#### ***ART. 14.1 - Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il 1<sup>o</sup> gennaio 2014.

## **CAPITOLO 2 - IMU**

### ***ART. 1.2 - Oggetto***

Il presente capitolo, disciplina l'applicazione nel Comune di Dolo dell'imposta municipale propria (IMU) istituita all'articolo 13 del D.L. 6 /12/2011, n. 201, convertito con Legge 22/12/2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo art 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/3/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della L 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della L 27/12/2013, n. 147; Il presente regolamento tiene conto, inoltre, di quanto stabilito dalla L 24/12/2012, n 228, dal DL 8/4/2013, n 35 convertito con modificazioni dalla L 6/6/2013, n 64, dal DL 21/05/2013, n 54 convertito con modificazioni dalla L 18/7/2013, n 85, dal DL 31/8/2013, n 102 convertito con modificazioni dalla L 28/10/2013, n 124, dal DL 30/11/2013, n 133 convertito con modificazioni dalla L 29/1/2014, n 5 e dal DL 6/3/2014, n 16 convertito con modificazioni dalla L 2/5/2014, n 68.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ***ART. 2.2 - Aliquote e detrazioni d'imposta***

Le aliquote e le detrazioni per il calcolo dell'imposta municipale propria sono approvate dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune tiene conto anche delle condizioni e dei vincoli stabiliti dall'art. 1, comma 677, della L 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.

In mancanza di tale deliberazione si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni vigenti ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L 27/12/2006, n. 296.

### ***ART. 3.2 – Presupposto d'imposta***

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, escluse a decorrere dal 1/1/2014 l'abitazione principale e le pertinenze della stessa -così come disposto dall'art 13 comma 2 del DL 6/12/2011 , n. 201, convertito con modificazioni dalla L 22/12/2011, n 214, e s.m.i. - e i fabbricati ad essa assimilati per legge e per regolamento comunale. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreni agricoli di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

### ***ART. 4.2 – Esenzioni***

Sono esenti dall'IMU, le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, D.Lgs 14/03/2011, n 23, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del DL 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del DL 6/12/2011, n. 201.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del DL 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L 22/12/2011, n. 214;

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### ***ART. 5.2 - Aree fabbricabili***

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

A norma dell'art. 36, comma 2, del DL. 4/7/2006, n. 223, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D. P. R. 06 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

rientrano, quindi, nel concetto di area edificabile:

- a. le aree nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati;
- b. aree che pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio come ad esempio:
  - 1) aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, o ristrutturazione di fabbricati;
  - 2) aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;
- c. Le aree, che soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale;
- d. le aree sottostanti le unità censite in catasto nella categoria F/2 (collabenti), per le quali il valore imponibile viene determinato in funzione del valore dell'area edificabile con riguardo alle condizioni urbanistiche / edilizie e/o dei volumi esistenti;

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio tributi, con propria deliberazione, la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, a soli fini indicativi, i valori medi venali in comune commercio di riferimento per le aree site nel Comune di Dolo.

### ***ART. 6.2 - Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili***

Ai fini del riconoscimento del diritto alla riduzione del 50 per cento della base imponibile così come previsto dall'art 13 comma 3 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, come modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, si considerano fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che oggettivamente sono inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone, quali ad esempio i fabbricati di fatto non utilizzati che rientrano in una delle seguenti tipologie:

- a) fabbricato oggetto di ordinanza comunale di sgombero a seguito di calamità naturali;
- b) fabbricato oggetto di ordinanza comunale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
- c) fabbricato oggetto di ordinanza comunale di demolizione;
- d) fabbricato diroccato, pericolante o fatiscente che presenta:
  - 1) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
  - 2) gravi lesioni alle strutture verticali;
  - 3) privo dei necessari requisiti igienico-sanitari;
  - 4) privo di infissi e dei necessari impianti tecnologici purché dette condizioni non siano dipendenti dalla volontà del possessore;

In ogni caso l'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessita di "interventi di restauro e di risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia" ed "interventi di nuova costruzione" ai sensi dell'art 3 lettere c), d) ed e) del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

Non possono considerarsi inagibili / inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

L'inagibilità o l'inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione ; in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 unitamente a foto che attestino

lo stato dell'immobile; le dichiarazioni sono soggette a controllo da parte dell'ufficio tecnico del comune con spese a carico del contribuente.

La riduzione del 50 per cento della base imponibile spetta limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'ufficio tecnico comunale e contestualmente di opportuna dichiarazione all'ufficio tributi in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato.

### ***ART. 7.2 - Agevolazioni***

E' considerata abitazione principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (ovvero l'immobile in cui il comodatario abbia sia residenza anagrafica che dimora abituale), limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 (cinquecento).

Per poter usufruire delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

### ***ART. 8.2 - Modalità di versamento***

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della L 27/12/2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### ***ART. 9.2 – importi minimi***

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a 12,00 (dodici) euro.

Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto comprensivo di sanzioni ed interessi non superi, per ciascun credito l'importo di euro 15,00 (quindici) con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta.

### ***ART. 10.2 – Accertamento con adesione***

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale disciplinante le entrate, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 19/6/1997, n. 218.

Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale disciplinante le entrate, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218 con particolare riferimento all'istituto della conciliazione giudiziale.

## **CAPITOLO 3 - TASI**

### ***ART. 1.3 - Oggetto***

Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..

### ***ART. 2.3 - Presupposto del tributo***

Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria dalla legge e dal Regolamento, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

### ***ART. 3.3 - Soggetti passivi***

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 5.3. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.



### **ART. 4.3 - Base imponibile**

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

### **ART. 5.3 - Aliquote e detrazioni**

L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, fino anche all'azzeramento, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione adottata dall'organo competente per legge entro i termini stabiliti dalla normativa.

Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni d'imposta o altre misure, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art 13 comma 2 del DL 6/12/2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla L 22/12/2011, n. 214. La misura della detrazione potrà essere determinata in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Le detrazioni del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.

Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L 27/12/2006, n. 296.

### **ART. 6.3 -Servizi indivisibili**

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e le detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti.

### **ART. 7.3 - Riduzioni e esenzioni**

Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale, che determina le aliquote della TASI, può riconoscere ulteriori riduzioni ed esenzioni.

### **ART. 8.3 - Modalità di versamento**

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo; È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento deve essere eseguito mediante l'utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Nell'impossibilità per il Comune di adottare la soluzione di semplificazione con invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite con deliberazione consiliare.

Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della L. 27/12/2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **ART. 9.3 - Importi minimi**

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a 12,00 (dodici) euro.

Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto comprensivo di sanzioni ed interessi non superi, per ciascun credito l'importo di euro 15,00 (quindici) con riferimento ad ogni periodo di imposta.

## **CAPITOLO 4 - TARI**

### ***ART. 1.4 Oggetto del Regolamento***

Il presente capitolo disciplina la componente TARI, tassa diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dall' 01/01/2014, dell' imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i..

La tariffa TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, ai sensi della Legge n. 228/2012 fino a specifica emanazione di decreto attuativo.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ***ART. 2.4 Gestione e classificazione dei rifiuti***

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 /04/2006, n. 152 , del D.Lgs. 3/12/2010, n. 205 e del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni di cui all'art 184 del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e all'art 11 del D.Lgs. 3 /12/2010, n. 205 recepite con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 9 giugno 2011.

Sono rifiuti urbani:

a. I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in :

i. Frazione organica dei rifiuti urbani (FORU): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;

ii. Frazione verde: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato;

iii. Frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;

iv. Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;

v. Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con "\*\*");

vi. Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;

vii. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.): i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.

b. Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità, ai sensi dell'allegato A al presente Regolamento, come già individuati con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 22/05/1998, e per quantità, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento che recepisce quanto definito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 25/03/1999 all'art 29 dell'allegato C ultimo comma;

c. Rifiuti dallo spazzamento delle strade;

d. Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei corsi d'acqua;

e. Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;

f. Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

Sono rifiuti speciali:

a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

- b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 3/12/2010 n 205;
- c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. I rifiuti da attività commerciali;
- f. I rifiuti da attività di servizio;
- g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui al D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 3/12/2010 n.205.

#### ***ART. 3.4 Rifiuti assimilati agli urbani***

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, in via provvisoria fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art 195 comma 2 lett e) del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 da parte dello Stato, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A al presente Regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

I riferimenti quantitativi delle sostanze elencate nell'allegato A al presente Regolamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi sono determinati in una quantità fino a 1 mc solo se opportunamente confezionati.

Sono escluse dal limite di cui sopra:

- i rifiuti prodotti nei fabbricati di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- i rifiuti prodotti nelle scuole pubbliche e paritarie fino al lgrado di istruzione che potranno conferire direttamente al centro di raccolta del Gestore del Servizio tipologie di rifiuti di cui all'allegato A al presente Regolamento, in quantità superiori ad 1 mc, previa richiesta

all'Ufficio Comunale competente, che rilascerà l'autorizzazione nel caso a seguito di verifica di:

- produzione del rifiuto nell'ambito del territorio comunale;
- tipologia e corrispondenza dei rifiuti all'allegato A al presente Regolamento;
- conferma logistico – gestionale da parte del Gestore del Servizio.

Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 90 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 30 del presente Regolamento - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

#### ***ART. 4.4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti***

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni

o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30/05/2008, n. 117.

#### **ART. 5.4 Soggetto attivo**

Il soggetto dell'obbligazione è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

#### **ART. 6.4 Presupposto per l'applicazione della tassa**

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono:

- a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

#### ***ART. 7.4 Soggetti passivi***

La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto; In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### ***ART. 8.4 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti***

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;



- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, in base all'art 3 comma 1 lett c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio .

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### ***ART. 9.4 Esclusione dall'obbligo di conferimento***

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.4.

**ART. 10.4 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, la percentuale di abbattimento pari al 50%.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es. MUD).

#### **ART. 11.4 Determinazione della base imponibile**

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Sono tassabili le superfici coperte relative a tutti i locali comprese tettoie e simili esclusi i muri. Sono considerate coperte, oltre a quelle fisicamente coperte da tetto o tettoia, anche i poggioni o terrazze interclusi tra muri (su tre lati) e coperti.

Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'articolo 9-bis del DL 6 /12/2011, n. 201, la superficie assoggettabile la tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998, n. 138.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile la tassa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,80.

Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, la superficie non può essere inferiore all'80% della superficie catastale dell'immobile stesso. Tale criterio potrà essere utilizzato nella presunzione del calcolo delle superfici in sede di accertamento d'ufficio.

In sede di prima applicazione della tassa, verranno utilizzate le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15/11/1993, n 507 (TARSU) e del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al DL 6/12/2011, n 201 convertito in L 22/12/2011, n 214 (TARES).

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

#### **ART. 12.4 Costo di gestione**

La tassa comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno tre mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.

#### ***ART. 13.4 Determinazione della tariffa***

La tassa comunale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. Per gli anni 2014 e 2015 è comunque fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 14.4, comma 4 del presente Regolamento.

La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### ***ART. 14.4 Articolazione della tariffa***

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a , Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 4a del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a del medesimo allegato 1.

E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del DL 6/12/2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della relativa tariffa.

#### ***ART. 15.4 Periodi di applicazione della tassa***

La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28.4, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### ***ART. 16.4 Tariffa per le utenze domestiche***

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate

al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1999, n. 158.

I coefficienti - ossia i parametri  $K_a$  e  $K_b$  - rilevanti nel calcolo della tariffa sono approvati nella delibera tariffaria.

#### **ART. 17.4 Occupanti le utenze domestiche**

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare<sup>1</sup>. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari deve essere dichiarato il numero complessivo di occupanti l'alloggio.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove salvi i casi di servizio di volontariato, attività lavorativa, di studio, degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno; in tali casi la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, ad esempio, con la presentazione, anche congiunta, di contratto di lavoro, contratto di locazione, certificato di ricovero, iscrizione scolastica, ecc. a seconda del caso specifico.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

---

<sup>1</sup> come ad es. colf / badanti/giardinieri che dimorano presso la famiglia.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 30.4, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### ***ART. 18.4 Tariffa per le utenze non domestiche***

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore della raccolta potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore della raccolta nei confronti dell'utenza non domestica.

#### ***ART. 19.4 Classificazione delle utenze non domestiche***

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con

un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq della superficie complessiva.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata sulla superficie a tal fine utilizzata.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### ***ART. 20.4 Scuole statali***

La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del DL 31/12/2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

#### ***ART. 21.4 Tassa giornaliera***

La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%; l'importo minimo da versare è pari ad euro 5,00 (cinque).

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14 /03/2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale



Sono escluse dall'applicazione della tariffa della tassa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa della tassa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuti irrilevante.

#### **ART. 22.4 Tributo provinciale**

Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

#### **ART. 23.4 Riduzioni per le utenze domestiche**

La tariffa si applica in misura ridotta del 30 %, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare sempre che il contribuente non vi abbia stabilito la residenza anagrafica;

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo secondo le modalità previste dal "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio".

Le riduzioni di cui al precedente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare nel momento in cui vengono meno le condizioni di fruizione, ed è obbligatorio presentare dichiarazione di cessazione della riduzione tempestivamente ed in ogni caso entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla cessazione con effetto dalla data dichiarata. Nel caso di inadempimento, oltre alla tassa calcolata con la tariffa intera verranno aggiunti interessi e sanzioni per omessa dichiarazione.

Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dal comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi in allegato all'apposito modulo di richiesta.

#### ***ART. 24.4 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive***

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.

La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione supportata da adeguata documentazione (licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare nel momento in cui vengono meno le condizioni di fruizione, e tempestivamente è obbligatorio presentare dichiarazione di cessazione della riduzione. Nel caso di inadempimento, oltre alla tassa calcolata con la tariffa intera verranno aggiunti interessi e sanzioni per omessa dichiarazione.

#### ***ART. 25.4 Riduzioni per il recupero***

La tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

La riduzione fruibile, è pari alla percentuale della quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata

all'utenza non domestica (determinata dal prodotto del  $K_d$  assegnato e della superficie, dove  $K_d$  è il coefficiente potenziale di produzione):

$$\text{CALCOLO DELLA \% DI RECUPERO} = \frac{\text{Kg rifiuti recuperati}}{\text{K}_d \text{ assegnato} * \text{Superficie tassabile}} * 100$$

In ogni caso detta riduzione non può essere superiore al 40% e non può essere inferiore al 10% della tariffa parte variabile.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa che il Comune può stabilire annualmente con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

#### ***ART. 26.4 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio***

La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 600 metri lineari dal più vicino punto di conferimento, misurato in linea d'aria dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica con riferimento al sistema di raccolta "porta a porta o domiciliare" ed al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.

La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### ***ART. 27.4 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.***

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### ***ART. 28.4 Obbligo di dichiarazione***

I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

La dichiarazione originaria o di variazione deve essere presentata tempestivamente e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui è avvenuto il fatto che ne determina l'obbligo utilizzando gli appositi moduli.

La dichiarazione di cessazione va presentata tempestivamente e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla cessazione con effetto dalla data dichiarata. Decorso tale termine, la cessazione avrà effetto a decorrere dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo prova contraria. In ogni caso, a dimostrazione della cessata occupazione dei locali, il contribuente deve presentare idonea documentazione (disdetta delle utenze acqua, luce e gas e/o disdetta del contratto di affitto e/o atto di vendita).

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'avvenuta definitività.

#### ***ART. 29.4 Contenuto e presentazione della dichiarazione***

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i degli stessi;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro i termini di cui al precedente articolo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta, inviata in via telematica con posta elettronica o trasmessa tramite fax.

Alla dichiarazione di attivazione / variazione deve essere obbligatoriamente allegata planimetria catastale dei locali oggetto di occupazione / detenzione.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione di attivazione, di variazione o di cessazione, il Comune in base agli atti di sua competenza, può attivare la procedura per la modifica d'ufficio della banca dati al fine di garantirne l'aggiornamento, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla tabella seguente che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

TIPOLOGIA INFORMAZIONI	CASISTICA	TERMINI DELLA MODIFICA
Decesso / Emigrazione	Titolare della tassa con casa in affitto con almeno due occupanti	La tassa viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero di componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in affitto con un occupante	Il tributo viene intestato al proprietario
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato al co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti nella scheda famiglia e viene aggiornato il numero di componenti
Emigrazione	Titolare del tributo con casa in proprietà con un occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona con nr di utenze previsto dall'art 17 comma 3 del presente Regolamento
Decesso / emigrazione	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
nascita/ immigrazione	Per i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero di componenti del nucleo familiare

### **ART. 30.4 Riscossione**

Il Comune riscuote la tassa della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale:

Il Comune, in sede di approvazione delle tariffe in Consiglio Comunale, stabilisce il numero e le scadenze di pagamento della tassa consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

La tassa comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante bollettino di conto corrente postale.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34.

L'attività di cui al comma precedente può essere effettuata direttamente dall'Ente o affidata a terzi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. . n. 446/1997.

### **ART. 31.4 - Importi minimi**

Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a 12,00 (dodici) euro.

Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Per la tassa giornaliera, l'importo minimo dovuto è pari ad euro 5,00 (cinque); non si procede al rimborso per somme inferiori ad euro 5,00 (cinque).

Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto comprensivo di sanzioni ed interessi non superi, per ciascun credito l'importo di euro 15,00 (quindici) con riferimento ad ogni periodo di imposta

***ART. 32.4 Disposizioni transitorie***

Il Comune di Dolo continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Le dichiarazioni già presentate, o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, conservano validità a titolo di acconto anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.



## **ALLEGATO A – SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI**

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

rifiuti di carta, cartone e similari;

rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

imballaggi primari

imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;

contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);

sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

frammenti e manufatti di vimini e sughero,

paglia e prodotti di paglia;

scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

feltri e tessuti non tessuti;

pelle e simil - pelle;

gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;

resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

nastri abrasivi;

cavi e materiale elettrico in genere;

pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

rifiuti delle cucine;

rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

rifiuti ingombranti

spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

indumenti e lenzuola monouso;

gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

pannolini pediatrici e i pannoloni,

contenitori e sacche delle urine;

rifiuti verdi.

## ALLEGATO B – CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

<b>Comuni con più di 5.000 abitanti</b>
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, falegname, idraulico, elettricista)

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club